

COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA

ORIGINALE

Deliberazione **CONSIGLIO COMUNALE** n. 15 del 07/04/2009

OGGETTO

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE SULLA NUOVA SEDE FARMACEUTICA RURALE VACANTE NEL COMUNE DI TORRILE.

L'anno **duemilanove** addì **sette** del mese di **Aprile** alle ore **20:45** nella sala delle adunanze consiliari del comune suddetto, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Straordinaria in seduta Pubblica di ""1a"" convocazione il **CONSIGLIO COMUNALE**.

Risultano all'appello i Signori:

Nominativo	Carica	Presenza
BUTTARELLI GIOVANNI	Presidente	Presente
GANDOLFI SILVIA	Consigliere	Presente
FADDA ALESSANDRO	Consigliere	Presente
MORRIS CHARLES IKECHUKWU	Consigliere	Presente
VARATTA ANTONIO	Consigliere	Presente
CORRADI LUCIANO	Consigliere	Presente
TAMANI GIAN PAOLO	Consigliere	Presente
FAELLI GIORGIO	Consigliere	Presente
PERI LUCIA	Consigliere	Presente
CARATTINI VINCENZA	Consigliere	Presente
DELPOGETTO LUCA	Consigliere	Presente
LUCINI ENRICO	Consigliere	Presente
GALVANI ANDREA	Consigliere	Presente
ONGARO LUCIA	Consigliere	Assente
ROSSI ALESSANDRO	Consigliere	Presente
BERNARDI UMBERTO	Consigliere	Assente
GRISENTI MARCO	Consigliere	Assente

Partecipa all'adunanza D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE in qualità di Segretario Comunale.

BUTTARELLI GIOVANNI nella qualità di Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nei fogli allegati.



COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA

Sono presenti in aula 15 consiglieri, compreso il Sindaco.

Sono assenti i consiglieri Ongaro e Grisenti.

E' presente l'assessore esterno d.ssa La Civita Anna Maria.

Il Sindaco-Presidente introduce il punto posto dell'odg del consiglio.

E' presente la sig.a Saccani Patrizia, che ha istruito gli atti preliminari e che procede ad illustrare l'argomento.

Intervengono i Consiglieri Rossi, Galvani, Varatta e Bernardi.

Esauriti gli interventi di cui sopra.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che ai sensi della Legge 02.04.1968, n. 475, recante "norme concernenti il servizio farmaceutico ogni Comune deve avere la propria Pianta Organica delle Farmacie nella quale sono determinati il numero delle sedi farmaceutiche e la loro delimitazione territoriale;
- che l'art. 2 della legge 02.04.1968, n. 475, prevede altresì la revisione della Pianta Organica delle Farmacie negli anni pari, secondo le modalità ed in relazione ai dati acquisiti ai sensi della medesima norma;

RICHIAMATA la Pianta Organica della Farmacie dei Comuni della Provincia di Parma Revisione Biennale anno 2008;

RILEVATO che sono stati erroneamente indicati i confini della localizzazione della sede farmaceutica n. 2;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale di Torrile, Comune con popolazione pari a 7547 abitanti al 31.12.2007 e n. 1 sede farmaceutica, ha richiesto, con nota prot. n. 584/3820, in data 10/04/08, l'istituzione di una seconda sede di farmacia, da localizzare nell'area delimitata:

- a Nord dal punto di intersezione con i confini dei Comuni di Colorno e Trecasali, segue il confine amministrativo con il Comune di Colorno fino all'intersezione con il punto di uscita del Torrente Parma dal Territorio Comunale;
- ad Est segue il corso del Torrente Parma fino al punto di immissione nel Territorio Comunale;
- a Sud segue il confine amministrativo con il Comune di Parma;
- a Ovest segue il confine amministrativo con il Comune di Trecasali fino al punto di intersezione con i confini dei Comuni di Colorno e Trecasali;

RICHIAMATA la delibera della Giunta Municipale n. 2 del 15/01/2009 con la quale si propone al Consiglio Comunale, la modalità della gestione della farmacia ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 18/08/00 n. 267, tramite la costituzione di una società di capitali a partecipazione mista pubblico-privata;

RICHIAMATA la nota prot. n. 14670 del 18.02.2009, assunta al protocollo generale di quest'ente, in data 23/02/2009 con il n. 1526, con la quale la Provincia di Parma chiede a questo Comune se intende esercitare il diritto di prelazione previsto dall'art. 9 della L. 475/1968;

RITENUTO di esercitare tale diritto e di demandare all'adozione di un successivo provvedimento, una volta perfezionatosi l'iter procedurale di assegnazione, le modalità di gestione della farmacia ai sensi dell'art. 113

2



COMUNE DI TORRILE

PROVINCIA DI PARMA

del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e, precisamente tramite costituzione di Società di capitali a partecipazione mista pubblico-privata;

CONSIDERATO:

- che la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato Sezione V Sentenza n. 637 del 15/02/2007) ha ritenuto che “il Testo Unico n. 267/00 ha regolato l'intera materia delle forme giuridiche di prestazione dei servizi pubblici locali, determinando l'abrogazione delle Leggi anteriori che regolavano le forme di prestazione dei singoli servizi, come appunto l'art. 9 1° comma, lett. D della L. n. 475 del 1968 nel testo stabilito dall'art. 10 della Legge n. 362/1991”.
- che la giurisprudenza (TAR Puglia – Bari – Sez. 1° sentenza n. 1085/07) ha ritenuto che l'art. 12 della Legge 23/12/1992 n. 498 è stato abrogato dall'art. 274 del D.L. 18/08/2000 n. 267 in quanto la norma suddetta è risultata superata dalle nuove disposizioni in tema di gestione dei servizi pubblici locali tra i quali rientra pacificamente anche quello farmaceutico (art. 113 e seguenti del T.U.E.L.) che hanno introdotto, in via generale, la possibilità della gestione dei servizi pubblici mediante lo strumento della Società per Azioni senza più il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria anche in deroga a disposizioni di leggi specifiche.
- che la giurisprudenza (TAR Lazio– Roma Sez. II Bis sentenza 18/12/2008 n. 11697) ha ritenuto che: la scelta del Comune di gestire la farmacia avvalendosi di una società mista presuppone necessariamente la volontà di ottimizzare alla stregua dei parametri costituzionali di buon andamento (art. 97 Costituzione) l'efficacia ed economicità dell'attività economico-commerciale, anche valorizzando la componente imprenditoriale apportata dal socio privato.
- che sulla base dei summenzionati riferimenti giurisprudenziali è da ritenere che il servizio di gestione delle farmacie comunali in quanto servizio pubblico possa essere gestito da un Ente Locale attraverso la costituzione di Società così come consentito dall'art. 3 c. 27 della Legge Finanziaria del 2008.
- che l'art. 113 c. 5 Lett. B del T.U. N. 267/00 è conforme all'art. 23 Bis c. 2 del D.L. n. 112/08 in quanto prevede che la Società mista abbia le seguenti caratteristiche:
 - 1) il socio privato selezionato tramite procedura di gara ad evidenza pubblica;
 - 2) la procedura competitiva ad evidenza pubblica per l'individuazione del socio privato corrisponde nella sostanza a quella per la selezione dell'affidatario della gestione del servizio pubblico;
 - 3) il socio privato provveda all'espletamento di tutte e sole le attività oggetto della gara e di conseguenza dell'affidamento alla Società mista (in giurisprudenza: Consiglio di Stato Sez. VI 23/09/2008 n. 4603; Consiglio di Stato Sez. II 18/04/2007 n. 456; TAR Sicilia Sez. I 5/11/2007 n. 2511);
- che il nuovo sistema del riparto di competenze tra Giunta e Consiglio Comunale previsto dagli artt. 42 e seguenti del T.U. 18/08/2000 n. 267 è retto dal principio secondo cui l'organo elettivo (Consiglio Comunale) è chiamato ad esprimere gli indirizzi politici ed amministrativi di rilievo generale, che si traducono in atti fondamentali tassativamente elencati nell'art. 32 della L. 8/06/1990 n. 142, poi trasfuso nell'art. 42 del T.U. approvato con D.L. 18/08/2000 n. 267, mentre la Giunta Municipale compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla Legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle Leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli Organi di Decentramento, del Segretario o dei Funzionari Dirigenti. In tale contesto il ruolo del Consiglio Comunale va ragionevolmente riferito alle sole determinazioni che comportano una effettiva incidenza sulle scelte fondamentali dell'Ente, mentre la Giunta resta investita del compito di attuare gli indirizzi formulati



COMUNE DI TORRILE

PROVINCIA DI PARMA

dall'organo elettivo, eventualmente anche svolgendo attività pur sempre esecutive, ma che implichi una valutazione di natura in qualche misura politico-amministrativa e come tale non spettante alla competenza della dirigenza. (Consiglio di Stato Sez. V 9/12/2002 n. 6764 – Consiglio di Stato Sez. IV 23/11/2000 n. 6219 – TAR Liguria Sez. II 20/01/2005 N. 3 – TAR Sardegna 10/10/1997 n. 1257).

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e di legittimità del Segretario Comunale;

OMESSO il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, in quanto l'atto non riveste natura economico-finanziaria;

CON VOTI 14 favorevoli, 1 astenuto (Rossi) , espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di esercitare il diritto di prelazione previsto dall'art. 9 e 10 della L. 475/1968 nella gestione della nuova sede farmaceutica, vacante da localizzare nell'area delimitata:
 - a Nord dal punto di intersezione con i confini dei Comuni di Colorno e Trecasali, segue il confine amministrativo con il Comune di Colorno fino all'intersezione con il punto di uscita del Torrente Parma dal Territorio Comunale;
 - ad Est segue il corso del Torrente Parma fino al punto di immissione nel Territorio Comunale;
 - a Sud segue il confine amministrativo con il Comune di Parma;
 - a Ovest segue il confine amministrativo con il Comune di Trecasali fino al punto di intersezione con i confini dei Comuni di Colorno e Trecasali;istituita con deliberazione della Giunta Provinciale di Parma n. 1211 del 11.02.2008, con la quale si integra la Pianta Organica delle Farmacie dei Comuni della Provincia di Parma;
2. di dare atto che con successivo provvedimento, una volta perfezionatosi l'iter di assegnazione, verranno stabilite le modalità di gestione della Farmacia ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e adottati gli atti conseguenti;
3. di inoltrare alla Provincia di Parma copia del presente atto deliberativo;
4. di dichiarare, con voti 14 favorevoli, 1 astenuto (Rossi) espressi per alzata di mano rende la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del 4 comma dell'art. 134 del D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA

Il presente verbale viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
BUTTARELLI GIOVANNI

IL Segretario COMUNALE
D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE

REFERATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene affissa all'Albo Pretorio comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 21/04/2009 fino al 06/05/2009.

Addì 21/04/2009

IL SEGRETARIO GENERALE
D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs 18.08.2002, n° 267)

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni dal 21/04/2009, E' DIVENUTA ESECUTIVA il 21/04/2009 ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.20002 n. 267.

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE